



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario


nella camera di consiglio del 16 luglio 2019

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013, recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

UDITO nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 il relatore Primo Referendario dott. Cristian Pettinari.

FATTO E DIRITTO

1.- La relazione di fine mandato del Comune di Meleti (LO) è già stata fatta oggetto di delibera da parte di questa Sezione con la deliberazione n. 219/2019/VSG, depositata in data 24 maggio u.s., che ha rilevato una violazione dell'obbligo di redazione e pubblicazione di detta relazione in riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Successivamente a tale decisione, l'Ente, in riferimento ad essa, ha trasmesso una propria nota del 24 maggio 2019, indirizzata alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, acquisita ai protocolli di questa Sezione al n. 14167 in pari data, con la quale ha comunicato che la relazione di fine mandato: a) è stata redatta dal Responsabile dei Servizi finanziari, sottoscritta dal Sindaco in data 26 marzo 2019 e certificata dall'Organo di Revisione dell'Ente in data 4 aprile 2019; b) è stata trasmessa, con invio a mezzo posta elettronica certificata, alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia in data 5 aprile 2019 (prot. Ente n. 971 in pari data); c) è stata pubblicata sul portale *ConTe* in data 05.04.2019, con prot. n. 5487 del 5 aprile 2019 (l'Ente allega la relativa documentazione); d) è stata pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Ente nella sezione trasparenza, sottosezione "Organizzazione", voce "Organi di indirizzo politico-amministrativo", sempre in data 5 aprile 2019. Al riguardo, l'Ente chiarisce che detta relazione, "per mero errore", è stata "inserita nella pagina (...) dove è presente anche la relazione di inizio mandato dell'attuale Amministrazione" comunque "sempre all'interno di Amministrazione trasparente" e, pertanto, "sul sito istituzionale dell'Ente".

L'Ente conclude nel senso che i responsabili dei Servizi preposti, nella fattispecie, abbiano "quindi adempiuto nei termini previsti dalla legge" e, pertanto, non vi sia "motivo alcuno per procedere all'applicazione delle sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 149 del 2011".

Il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza collegiale al fine di discutere, in camera di consiglio, della documentazione pervenuta.

2.- L'art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 ha prescritto, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che i comuni e le province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall'art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che "la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Il successivo comma 3 della medesima disposizione stabilisce inoltre che, "(i)n caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente


della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 della medesima norma dispone, infatti, che “in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.

3.- Come rilevato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG), detta previsione “si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l’adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di *accountability* a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata”; la relazione di fine mandato costituisce, quindi, “uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente”.

4.- Visti gli atti acquisiti, la Sezione dà atto nella presente pronuncia, ad ogni effetto di legge, di quanto pervenuto successivamente alla propria deliberazione n. 219/2019/VSG da parte del Comune di Meleti in relazione al controllo di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011.


P.Q.M.




La Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera di dare atto, ad ogni effetto di legge, delle circostanze riportate in parte motiva e dispone che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune di Meleti (LO), al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione dell'Ente.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019.

L'Estensore
(dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente f.f.
(dott. Marcello Degni)



Depositata in Segreteria
30 LUG 2019

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Susanna De Bernardis)

